

Ccnl Uniontessile Confapi: rinnovo 2025

CCNL UNIONTESSILE – CONFAPI

Accordo di rinnovo del 24 gennaio 2020

In data 18 febbraio 2025 è stata sottoscritta tra UNIONTESSILE Confapi e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL tessile-abbigliamento-moda, tessili vari e del cappello, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli scaduto lo scorso 31 marzo 2024.

Il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.04.2024 e scadenza al 31.03.2027.

normativo che economico.

Relazioni industriali

Viene istituito un Osservatorio Nazionale Plurisetoriale con il compito di monitorare malattie professionali, infortuni e stress da lavoro correlato, con il supporto dell'Ente Bilaterale OPNC. L'operatività dell'Osservatorio dovrà essere attivata entro tre mesi dalla firma dell'accordo, con la definizione del regolamento attuativo.

Formazione

Entro 90 giorni dalla firma del CCNL, verrà attivato un Gruppo di lavoro per sviluppare e monitorare la formazione dei lavoratori.

Informazione e formazione sulla bilateralità

Per favorire la conoscenza degli strumenti della bilateralità contrattuale, viene concessa un'ora aggiuntiva di assemblea rispetto alle ore già previste, con un ordine del giorno specifico su questo tema.

Affissioni sindacali

Le aziende e le Rappresentanze Sindacali Unitarie potranno utilizzare bacheche elettroniche o altri sistemi informatici per le comunicazioni sindacali. Inoltre, le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie

potranno affiggere comunicazioni negli albi aziendali, previa comunicazione alla direzione aziendale.

Versamento dei contributi sindacali

Vengono definite regole unificate per il versamento dei contributi sindacali trattenuti in busta paga, garantendo maggiore chiarezza e uniformità nella gestione.

Contratti a termine

Viene introdotta la possibilità di estendere la durata dei contratti a termine oltre i **12 mesi e fino a 24 mesi**, per specifiche esigenze aziendali come progetti straordinari, digitalizzazione, modernizzazione degli impianti produttivi e lancio di nuove attività o prodotti.

Durata del periodo di prova

A partire dal **1° marzo 2025**, la durata del periodo di prova viene estesa fino a **6 mesi per i livelli più alti**, con variazioni proporzionali per gli altri livelli contrattuali.

Gestione delle ex festività e riduzioni di orario

Viene introdotta la possibilità di definire **accordi aziendali** per l'utilizzo delle **ex festività non godute** e delle riduzioni di orario, anche per limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Misure per le donne vittime di violenza di genere

Alle lavoratrici vittime di violenza viene riconosciuto il diritto a un **congedo retribuito fino a 5 mesi**, con possibilità di richiedere un **trasferimento** su richiesta, accedere a **forme di flessibilità oraria e smart working**, e beneficiare di ferie solidali.

Lavoro agile – Smart Working

Viene introdotta una regolamentazione specifica del **lavoro agile**, in linea con il **Protocollo nazionale del 2021**, disciplinando la modalità di alternanza tra lavoro in presenza e da remoto, il diritto alla disconnessione e le condizioni di accesso.

Banca ore solidali

Si definiscono linee guida per la **gestione aziendale delle ore solidali** tra i lavoratori, favorendo la solidarietà interna.

Malattia e infortunio non sul lavoro

Il datore di lavoro dovrà fornire su richiesta un riepilogo del **periodo di conservazione del posto** in caso di malattia o infortunio. Viene inoltre esteso il **comporto prolungato fino a 15 mesi** per i lavoratori affetti da **gravi patologie** che richiedono terapie salvavita. Superato il comporto, sarà possibile accedere a un **periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi**.

Congedo di paternità e congedo parentale

Dal **1° marzo 2025**, il **congedo di paternità obbligatorio** viene aumentato di **un giorno retribuito** oltre i **10 previsti dalla legge**. Inoltre, il congedo parentale sarà **integrato fino al 60% della retribuzione per un massimo di tre mesi**.

Ferie e CIG

Dal **1° marzo 2025**, i lavoratori in Cassa Integrazione matureranno comunque il **rateo ferie per periodi di sospensione fino a due settimane al mese**.

Ambiente di lavoro

Viene introdotta la possibilità di segnalare i **quasi infortuni**, con l'istituzione di una commissione che analizzi i dati raccolti per migliorare la sicurezza. Viene inoltre prevista la gestione del **microclima nei luoghi di lavoro**, con incontri tra azienda e rappresentanti della sicurezza per valutare misure di miglioramento.

Parte Economica

Aumenti retributivi

Gli **incrementi salariali** saranno distribuiti in **tre tranches**, con aumenti previsti a partire dal **1° gennaio 2025**, **1° gennaio 2026** e **1° dicembre 2027**. Le nuove **tabelle retributive** aggiornate sono allegate alla presente circolare.

Una tantum

A tutti i lavoratori in forza al **1° gennaio 2025** sarà riconosciuta una **una tantum di 100 euro lordi**, che verrà

corrisposta con la retribuzione di **febbraio 2025**.

Maggiorazione straordinari

Nei settori **Occhiali e Giocattoli**, le maggiorazioni per **straordinari diurni** aumentano dal **25% al 27%** a partire dal **1° marzo 2025**.

Previdenza integrativa

Dal **1° gennaio 2026**, il contributo a carico dell'azienda per la previdenza complementare **FONDAPI** sarà aumentato dello **0,10%**.

In allegato forniamo il testo dell'accordo di rinnovo e la relativa nota di approfondimento predisposta da Uniontessile, comprensiva delle nuove tabelle retributive.

(FV/fv)

[9928_CIRCOLARE_accordo_rinnovo_Uniontessile_Confapi.pdf](#)

[Download](#)

[9930_IPOTESI_DI_ACCORDO_RINNOVO_CCNL_UNIONTESSILE-CONFAPI_E_FILCTEM-CGIL_FEMCA-CISL_UILTEC-UIL_compressed.pdf](#)

[Download](#)

Restrizioni sull'uso delle sostanze chimiche: in cerca della "chimica giusta"

Sul sito Europeo dell'Echa (Ente per la sicurezza chimica), c'è una [pagina dedicata](#) allo stato delle ricerche e delle proposte di restrizione all'uso di talune sostanze chimiche, in virtù dell'avanzamento delle conoscenze scientifiche sui vari temi.

Si segnalano, tra gli altri: **pfas, bisfenoli, interferenti endocrini, piombo, microplastiche, inchiostri, glifosato**.

Questa comunicazione non segnala dunque una novità specifica

ma intende portare all'attenzione di tutte le imprese i temi scientifici attualmente critici, con particolare riferimento ai materiali o alle sostanze chimiche che in modo diretto o indiretto, possono avere un impatto sull'ambiente e sulla salute.

Si coglie l'occasione per indicare gli [obiettivi generali di Echa](#), che in coerenza con il Green Deal del 2020 porta avanti una strategia che mira a **proteggere meglio i cittadini e l'ambiente dalle sostanze chimiche dannose** nonché a **stimolare l'innovazione promuovendo l'uso di sostanze chimiche più sicure e sostenibili**.

Le sostanze chimiche sono gli elementi alla base dei prodotti che utilizziamo e dei materiali ad alta tecnologia necessari per un'economia circolare e climaticamente neutra. Anche quello della produzione di sostanze chimiche è un settore industriale ad alta intensità di energia e di CO2. La transizione verso sostanze chimiche e tecnologie di produzione che richiedono meno energia ridurrà le emissioni: per questo il Green Deal ha bisogno della chimica «giusta».

(SN/am)

Imposta di bollo sulle fatture emesse nel IV trimestre 2024: versamento entro il 28/2

Per i soggetti obbligati il **28 febbraio 2025** scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse

nel **4° trimestre 2024**, secondo le regole ed i termini fissati dal D.M. 4 dicembre 2020 (Prov. 4 febbraio 2021).

Entro il **15 febbraio 2025** l'Agenzia mette a disposizione, nell'area riservata, l'importo dell'imposta di bollo dovuta per il 4° trimestre 2024.

Entro il **28 febbraio 2025** il contribuente deve effettuare il pagamento:

- **tramite la specifica funzionalità** presente nel servizio web delle Entrate, che consente l'addebito diretto nel conto corrente del contribuente;
- **tramite F24**, da presentare in modalità telematica

Il versamento tramite modello F24 il codice tributo per l'imposta di bollo relativo al 1° trimestre solare è il seguente: **"2524"** – Imposta di bollo su fatture elettroniche – 4° trimestre.

CALENDARIOVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIMESTRE 2024	
15/01/2025	L'Agenzia mette a disposizione del soggetto passivo gli elenchi delle fatture relative al periodo che recano l'assolvimento dell'imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette.
31/01/2025	Il contribuente è tenuto ad accettare o modificare gli elenchi proposti dall'Agenzia
15/02/2025	È possibile visualizzare l'importo definitivo dell'imposta di bollo dovuta
28/02/2025	Deve essere effettuato il versamento dell'imposta di bollo da parte del debitore

In caso di **mancato pagamento nei termini**, il servizio web messo a disposizione dalle Entrate permette al contribuente di

regolarizzare la propria posizione **fruendo dell'istituto del ravvedimento operoso** (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Il sistema calcola automaticamente:

- la sanzione ridotta;
- gli interessi dovuti in funzione dell'entità del ritardo.

In caso di versamento **mediante F24** dovranno invece essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- **2525** – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- **2626** – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

L'Agenzia invia al contribuente una comunicazione all'indirizzo PEC in cui viene indicato l'importo dovuto per l'imposta di bollo, **la sanzione ridotta a 1/3 e gli interessi. Entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione il contribuente o l'intermediario possono fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti dovuti.

(MF/ms)

Break formativi: risorse da Opnm

Per il secondo anno consecutivo, l'Organismo Partetico Nazionale Metalmeccanici (Opnm) ha deciso l'erogazione di contributi per coprire i costi di realizzazione dei Break Formativi. Sulla [pagina del sito Opnm si trova il link](#) per consultare e scaricare il bando 2025. I break non hanno valenza come formazione obbligatoria ma si configurano come "aggiuntivi" e coinvolgono personale aziendale come Rssp –

preposto – Rls o Rlst nel ruolo di formatore (senza le qualifiche previste dal decreto 6 marzo 2013 per i docenti-formatori).

Che cosa si intende con **break formativo**?

E' un'iniziativa formativa breve, che può durare da 15 a 30 minuti, che si svolge in azienda, presso gli impianti, in area produttiva. Ne parlano l'art.67 e l'allegato 33 del contratto nazionale Unionmeccanica Confapi Pmi. Sono considerati uno strumento efficace per il **coinvolgimento attivo dei lavoratori**, ai fini del miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro. Completano la formazione obbligatoria in aula, con una formazione sul campo, nel proprio effettivo ambiente di lavoro.

I break devono essere organizzati nel 2025 e si può richiedere il rimborso fino a tre sessioni. Ci sono due tipi di break (vedere il bando) e il contributo è fissato in 300 € oppure 600 € per ogni break in base alla tipologia. Per ottenere il rimborso, i break devono essere attentamente pianificati, realizzati e conclusi; occorre presentare le evidenze di svolgimento entro il 31/12/2025.

Si allega il testo del bando che comprende una "traccia" per aiutare la progettazione corretta e la realizzazione efficace di questa formazione on the job.

Il contributo verrà assegnato dopo verifica di ammissibilità e valutazione di merito, con formazione di una graduatoria, fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l'associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri 02341.282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it

Le domande di rimborso dovranno essere presentate attraverso l'accesso all'[Area Riservata EBM](#)

(SN/am)

[9896_BF07_Bando_EBM_OPNM_BREAK_FORMATIVI_2025.pdf](#)
[Download](#)

Bando “ISI INAIL 2025”: calendario 2025

Il Bando Inail per il 2025 è disponibile da tempo (circolare Confapi n.62 del 23 gennaio 2025). Ricordiamo che assegna contributi a **fondo perso sino al 65%** a imprese che effettuano investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza in azienda. Sul [portale dell’Inail](#) sono state pubblicate le **date di apertura (14 aprile) e chiusura (30 maggio)** della procedura informatica.

Il bando prevede come in passato 5 assi di finanziamento. In questa circolare si sottolinea che **l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale** (Asse 1.2) viene incentivato con un contributo a fondo perso che raggiunge **l’80% delle spese ammissibili**. In questa voce sono comprese le spese per i **sistemi certificati e non certificati di gestione della sicurezza**.

Nel documento allegato si possono trovare tutti i dettagli del bando per la Regione Lombardia.

Come risaputo, l’assegnazione del contributo avviene attraverso la graduatoria che si crea nella fase di inoltro della domanda, con il metodo del **click day**.

Confapi e in particolare ApiTech è a disposizione per guidare le imprese nella valutazione delle opportunità e nella procedura di partecipazione, chiamate in associazione o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

[9901_BF07_Bando_ISI_INAIL_2024_v2_lombardia.pdf](#)
[Download](#)

Credito imposta transizione 5.0: chiarimenti sull'effettuazione dell'investimento

Dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, nell'ambito del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe (DL 202/2024), approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, è prevista una nuova disposizione relativamente al credito d'imposta per **investimenti transizione 5.0**, che ammetterebbe all'agevolazione gli investimenti sostenuti prima della presentazione della comunicazione di accesso.

A norma dell'art. 38 comma 2 del DL 19/2024, il credito d'imposta **transizione 5.0** è riconosciuto "a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (...)".

L'art. 4 del DM 24 luglio 2024 dispone che "sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati **dal 1° gennaio 2024** e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all'articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3

per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento".

Pertanto, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Per **data di avvio** del progetto di innovazione, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (art. 4 comma 3 del DM 24 luglio 2024).

Ai fini del completamento, rileva, nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, la data di **effettuazione** degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati (art. 6 comma 4 del DM 24 luglio 2024).

Le disposizioni agevolative non prevedono tuttavia alcuna precisazione in relazione al rapporto con il momento di presentazione delle comunicazioni previste.

Nelle FAQ GSE-MIMIT, aggiornate al 2 novembre 2024, è stato precisato che l'agevolazione non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025 (§ 4.5).

È stato inoltre precisato che "in caso di intervento **già completato**, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione *ex ante*, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione *ex post*

(comunicazione di completamento), senza passare per la fase di «Conferma 20%» (§ 2.13).

Per effetto dell'art. 13 comma 1-*quinquies* del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe, all'art. 38 comma 2 del DL 19/2024 sarebbe aggiunto il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche **antecedentemente** alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

In altri termini, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2024, per espressa previsione normativa sarebbero quindi agevolabili gli investimenti effettuati anche prima della **presentazione** della **comunicazione** preventiva.

Sarebbe comunque necessario presentare le comunicazioni richieste sulla base dei richiamati chiarimenti.

(MF/ms)

Distacco di personale 2025: chiarimenti sulla nuova disciplina ai fini Iva

Con la risposta a interpellato n. 38, pubblicata il 18 febbraio dall'Agenzia delle Entrate, viene data conferma della nuova disciplina che prevede l'**assoggettamento a IVA** delle prestazioni di distacco del personale.

L'art. 16-*ter* del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue, causa C-94/19, ha infatti sancito che il distacco integra una **prestazione di servizi** rilevante ai

fini dell'imposta, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

È stato, parallelamente, abrogato l'art. 8 comma 35 della L. 67/88, tale per cui non assumevano rilevanza ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco (inclusi gli oneri previdenziali), in **assenza di un "mark-up"**.

La nuova disciplina, introdotta dal menzionato art. 16-ter del DL 131/2024, opera per i soli "distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal **1° gennaio 2025**".

Nella risposta a interpello è affrontato proprio un caso in cui il distacco del personale avviene richiedendo alla società distaccataria unicamente il rimborso dei **costi** effettivamente **sostenuti** dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi), senza alcuna marginalità.

Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate sono ripresi i principi della Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui la prestazione di distacco assume rilevanza ai fini IVA quando tra le parti sussiste un **nesso diretto** in forza del quale "le due prestazioni si condizionano reciprocamente, (...) vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa".

In breve, secondo i giudici unionali, si ha un **reciproco condizionamento** tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del rimborso degli oneri sostenuti.

La società istante – che verosimilmente ha presentato la domanda prima dell'emanazione del DL 131/2024, in quanto non menzionato – riterrebbe che il distacco del personale non abbia rilevanza ai fini IVA, nonostante la pronuncia della

Corte di Giustizia, considerando che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo.

L'Agenzia, anche facendo applicazione del disposto del nuovo art. 16-ter del DL 131/2024, non concorda con quanto prospettato dall'istante, ma conclude per l'assoggettamento a imposta anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del **rimborso del puro costo**.

Resta fermo che, in ossequio alla decorrenza individuata dalla disposizione, ciò vale soltanto per l'adempimento dei contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Nella risposta forse non si è colta l'occasione per approfondire le **caratteristiche** da attribuire al "reciproco condizionamento" tra le diverse prestazioni, al fine di delineare l'effettivo contorno dell'assoggettamento a IVA ex art. 3 del DPR 633/72 del distacco di personale.

Riscontrabile la sussistenza di un "nesso diretto"

Nel caso di specie, comunque, l'Agenzia sembra affermare che ricorre l'**onerosità dell'operazione** anche a fronte del mero riaddebito dei costi sostenuti dalla società distaccante, "a prescindere dall'assenza di un mark-up" in suo favore.

È, infatti, riscontrabile, secondo l'Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un "nesso diretto", nell'accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia Ue, al fine di determinare la rilevanza ai fini IVA dell'operazione, tra la prestazione della distaccante – con riferimento al proprio personale – e la **controprestazione** della distaccataria, in quanto gli importi versati e il personale distaccato di cui beneficia "si condizionano reciprocamente".

Il corrispettivo dell'operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli "importi erogati dalla distaccataria a favore dell'impresa distaccante **a titolo di rimborso** del costo complessivo

sostenuto da quest'ultima per ogni **singolo lavoratore** distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi)".

In merito al regime transitorio, nessuna indicazione emerge dalla risposta all'interpello.

Per espressa previsione normativa, sono comunque fatti salvi i **comportamenti pregressi** adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata:

- sia nel caso in cui abbiano applicato l'IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
- sia nel caso in cui non abbiano applicato l'IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.

(MF/ms)

Settori industriali coinvolti nel rischio da radiazioni ionizzanti naturali

E' on line sul [Portale Agenti Fisici \(PAF\)](#) la nuova sezione dedicata al settore NORM (Naturally Occurring Radioactive Material). L'acronimo identifica quei **materiali abitualmente non considerati radioattivi** ma che possono contenere **elevate concentrazioni di radionuclidi naturali** per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico.

Nella sezione è presente un elenco dei **settori industriali più facilmente coinvolti** in questa materia: tra gli altri, la

lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro, le centrali di produzione di energia, le lavorazioni di minerali fosfatici e potassici, le lavorazioni di taglio e sabbiatura.

La nuova sezione comprende anche strumenti di calcolo e metodiche di ausilio alla valutazione del rischio.

(SN/am)

Energy Release 2.0: pubblicati i moduli modifica dell'aggregato e rinuncia alla manifestazione di interesse già presentata

Informiamo le aziende elettrivore interessate che il GSE ha reso disponibili i **moduli** – riportati in allegato – per comunicare la **modifica della composizione di un aggregato e la rinuncia alla manifestazione di interesse già presentata**.

In un apposito comunicato il GSE ha stabilito che saranno tenute in considerazione esclusivamente le comunicazioni presentate mediante i suddetti moduli da inviare all'indirizzo Energyrelease2.0@pec.gse.it entro e non oltre il **25 febbraio 2025**.

Il rispetto del termine e delle modalità di invio è necessario affinché il GSE possa svolgere in tempo utile tutte le attività funzionali a consentire di presentare una nuova manifestazione di interesse entro le ore 23:59 del 3 marzo

2025.

La rinuncia presentata in data successiva al **3 marzo 2025** non comporta la restituzione della cauzione versata.

Il GSE precisa altresì nel comunicato che il portale informatico non consente l'invio di più manifestazioni di interesse relative allo stesso cliente finale energivoro, identificato tramite Partita IVA.

(RP/rp)

[9904_N.L.07_-](#)

[_Modulo_comunicazione_modifica_aggregato_Energy_Release_2.0-1.pdf](#)

[Download](#)

[9906_N.L.07_-](#)

[_Modulo_rinuncia_manifestazione_di_interesse_Energy_Release_2.0.pdf](#)

[Download](#)

Ats Brianza: consigli per una pausa pranzo sostenibile

Nella presentazione che si allega, Ats Brianza riassume i consigli per preparare ogni giorno la schiscetta perfetta, per una pausa pranzo “sostenibile” ovvero bilanciata, soddisfacente e salutare. Potete comunicarla a tutti i collaboratori, come spunto per preoccuparsi della propria salute, attraverso l'alimentazione corretta e sana. [Al link sulla pagina di Ats](#) ci sono tutti i dettagli.

Si segnala infine la pagina del [sito Ats Brianza](#) in cui si trovano tutte le iniziative in tema di alimentazione corretta.

(SN/am)

[9911_07S_- _ALIMENTAZ_ppt_SchiscettaPerfetta_14.02.2025.pdf](#)
[Download](#)